INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Art. 9

Limiti territoriali di applicabilità

Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettivita' alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.

Versione in vigore dal 13 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale
Estremi	Legge 22 luglio 1966, n. 614
Capo	II — Disposizioni speciali per i territori montani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-a-favore-dei-territori-depressi-dell-italia/art-9-limiti-territoriali-di-applicabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it